



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ufficio Circondariale marittimo - Guardia Costiera

Loano-Albenga

ORDINANZA

(disciplina in materia di ritrovamento di ordigni bellici)

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario marittimo di Loano-Albenga e Comandante del porto di Loano:

- Visto** l'avviso di carattere generale n.4 pubblicato nell'edizione 2000 della "Premessa agli avvisi ai naviganti" edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare";
- Vista** l'ordinanza n.84/2007 dell'allora competente Ufficio Circondariale marittimo di Alassio;
- Esaminate** le norme comportamentali che devono essere adottate in caso di rinvenimento di ordigni esplosivi, compresi quelli a caricamento speciale, anche da parte dei comandanti di motopescherecci;
- Ritenuto** necessario emanare disposizioni in materia di ritrovamento di ordigni bellici volte ad assicurare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare nell'ambito di giurisdizione del circondario marittimo di Loano-Albenga;
- Visti** gli artt. 17, 30 e 81 del codice della navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione

ORDINA

Art.1

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano nell'ambito di giurisdizione del circondario marittimo di Loano-Albenga, che si estende dal Comune di Loano a quello di Andora, inclusi.

Art. 2

Chiunque rinvenga lungo gli arenili o in mare, nelle zone di giurisdizione del circondario marittimo di Loano-Albenga, ordigni bellici o presunti tali, deve contattare prontamente il 112 - Numero Unico Europeo Emergenza (NUE), ovvero informare immediatamente una delle seguenti Autorità marittime, più vicine al luogo del rinvenimento:

- Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga (tel. n° 019-666131, ovvero al Numero blu per le emergenze in mare 1530);
- Ufficio locale marittimo di Alassio (tel. n° 0182-646688);
- Delegazione di spiaggia di Andora (tel. n° 0182-88899).

Ovvero, contattare il Comando dell'Arma dei Carabinieri o l'Ufficio della Polizia di Stato o il Comando Guardia di Finanza o il Comando della Polizia Municipale.

Art. 3

Il ritrovatore non deve maneggiare l'ordigno né utilizzare il telefono cellulare e/o apparecchiature radio entro il raggio di 200 (duecento) metri dal punto del ritrovamento, qualora l'oggetto non si trovi in acqua.

Nell'attesa dell'arrivo del personale dell'Autorità marittima e/o delle Forze di Polizia, il ritrovatore deve adoperarsi per segnalare la zona ove si trova l'oggetto, senza avvicinarsi

allo stesso, informando del potenziale pericolo tutte le persone/diportisti eventualmente presenti nelle vicinanze.

Se non è possibile segnalare il punto, il ritrovatore deve individuare la zona del ritrovamento in coordinate nautiche, ovvero con riferimenti di punti cospicui, con la profondità dei fondali e con ogni altro elemento utile.

Art. 4

Nel caso in cui il comandante di un motopeschereccio ritrovi un ordigno bellico deve:

- se impigliato nella rete non ancora completamente issata a bordo, adagiare delicatamente la stessa sul fondo, segnalandola con apposito gavitello;
- se la rete da pesca è già issata a bordo, immobilizzare prontamente la stessa in modo da mantenere fermo l'ordigno, bloccandolo con oggetti di legno, plastica o con stracci umidi, evitando che lo stesso venga a contatto con fonti di calore o di vibrazione e in presenza di fumo provvedere a tenere l'ordigno costantemente bagnato, utilizzando possibilmente un getto di acqua continuo a bassa pressione.

Il comandante del motopeschereccio deve, quindi, informare immediatamente l'Autorità marittima, nei termini indicati al precedente articolo 2.

Se l'ordigno è a bordo, impigliato nella rete, il comandante deve, comunque, condurre la navigazione in modo da non aggravare la situazione di pericolo, mantenendosi a una distanza di almeno 1 miglio da qualsiasi altra unità navale/zona frequentata da bagnanti/persone, evitando di entrare nei porti.

Art. 5

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli articoli 1174, 1164, 1213 e 1231 del codice della navigazione, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ovvero reato.

Art. 6

La presente ordinanza entra in vigore alla data di pubblicazione che coincide con quella di protocollazione.

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le della presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- ✓ distribuzione a Enti, Società, Circoli sportivi, Associazioni ed Imprese interessate;
- ✓ pubblicazione alla pagina "*Ordinanze ed Avvisi*" del sito istituzionale **www.guardiacostiera.gov.it/loano/ordinanze-e-avvisi**.

Loano (SV).

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alessandro VENUTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.